



PROVINCIA DI TERAMO

REGOLAMENTO IN MATERIA DI GESTIONE DEL CATASTO, CERTIFICAZIONE, ACCERTAMENTO ED ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI

Approvato con deliberazione consiliare n. 44 in data 21 ottobre 2020.

Sommario

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1 - Finalità e natura dell'attività.....	4
Art.2 – Definizioni e quadro normativo	6
Art. 3 - Organismo esterno	6
Art. 4 - Ambito di applicazione ed obblighi dei responsabili degli impianti termici.....	7
Art. 5 - Periodicità degli accertamenti e delle ispezioni.....	7
Art. 6 - Contributi a carico dei responsabili degli impianti termici.....	7
Art. 7 - Norma di salvaguardia.....	8
TITOLO II – CERTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	8
Art. 8 - Facoltà di certificazione	8
Art. 9 - Adempimenti delle imprese di manutenzione.....	9
Art. 10 - Certificazione dell'impianto termico	10
Art. 11 - Definizione degli "Allegati con bollino"	11
Art.12 - Rilascio degli "Allegati con bollino"	11
Art.13 - Validità degli "Allegati con bollino"	12
Art.14 - Commutazione degli "Allegati con bollino" inutilizzati.....	13
Art.15 - Rimborso degli "Allegati con bollino" inutilizzati	14
Art.16 - Certificazioni non valide	14
TITOLO III - ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	16
Art.17 - Principi generali.....	16
Art. 18 - Ispezioni domiciliari su impianti termici certificati	17
Art. 19 - Ispezioni domiciliari su impianti termici non certificati	17
TITOLO IV - ISPEZIONI NON EFFETTUATE	18
Art. 20 - Definizione del "diniego di accesso" e relativi contributi	18
Art. 21 - Sospensione della fornitura di combustibile	19
TITOLO V – GESTIONE DEL CATASTO DEGLI IMPIANTI TERMICI	20
Art.22 - Catasto degli impianti termici	20
Art.23 - Impianti termici di nuova installazione	20
Art.24 - Impianti termici non utilizzabili o dismessi	21
Art. 25 - Comunicazioni ai responsabili degli impianti termici ed inviti di messa a norma.....	21
TITOLO VI - SANZIONI	22
Art. 26 - Sanzioni a carico delle imprese di manutenzione.....	22
Art. 27 - Sanzioni a carico dei responsabili degli impianti termici	22
<u>Art. 28 - Sanzioni per violazioni del Regolamento.....</u>	<u>22</u>
<u>Art. 29 - Modalità di irrogazione delle sanzioni.....</u>	<u>23</u>
<u>TITOLO VII - CONTENZIOSO</u>	<u>24</u>

<u>Art. 30 - Tutela giudiziaria.....</u>	<u>24</u>
<u>Art. 31 - Autotutela.....</u>	<u>25</u>
<u>TITOLO VIII – ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE</u>	<u>25</u>
<u>Art. 32 – Consulta per gli impianti termici</u>	<u>25</u>
<u>Art. 33 – Convenzione per gli impianti termici.....</u>	<u>26</u>
<u>TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI.....</u>	<u>27</u>
<u>Art. 34 - Riscossione dei contributi</u>	<u>27</u>
<u>Art. 35 - Abrogazioni e norma di rinvio.....</u>	<u>28</u>
<u>ALLEGATO A</u>	<u>29</u>
<u>ALLEGATO B).....</u>	<u>32</u>

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità e natura dell'attività

1. Il presente Regolamento disciplina le attività e gli adempimenti in materia di impianti termici, posti in capo alla Provincia di Teramo, attraverso i quali contribuire alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti e dei consumi energetici, in conformità alle disposizioni delle Direttive comunitarie ed alle normative nazionali e regionali vigenti e, per l'effetto, favorire l'aumento della sicurezza degli impianti termici installati.

2. L'insieme delle attività e degli adempimenti, di competenza della Provincia di Teramo, sono finalizzate a:

- a) Ridurre i consumi di energia;
- b) Ridurre i livelli di emissioni climalteranti;
- c) Ricondurre alle condizioni di corretto funzionamento gli impianti non conformi, anche per assicurare la sicurezza degli stessi e la salute dei cittadini della provincia di Teramo;
- d) Accrescere la consapevolezza dell'uso razionale dell'energia da parte dei responsabili degli impianti termici e della cittadinanza, anche allo scopo di evidenziare il positivo impatto sulle dinamiche socio-economiche locali;
- e) Rendere consapevoli i responsabili degli impianti termici ed i cittadini della provincia di Teramo delle implicazioni ambientali e sociali derivanti dall'utilizzo delle risorse energetiche non rinnovabili, nell'esercizio degli impianti termici;
- f) Sollecitare i responsabili degli impianti termici ed i cittadini della provincia di Teramo ad adottare comportamenti virtuosi per la diminuzione degli elementi negativi derivanti dall'utilizzo delle risorse energetiche per l'esercizio degli impianti termici e coinvolgerli in azioni positive per la riduzione degli effetti critici nel contesto ambientale e sociale;
- g) Monitorare l'efficacia delle politiche pubbliche in materia di risparmio energetico ed uso razionale dell'energia.

3. Per il raggiungimento delle finalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, le normative vigenti impongono alla Provincia di Teramo l'accertamento e l'ispezione degli impianti termici installati nel territorio di sua competenza, direttamente o tramite affidamento ad un Organismo esterno.

4. Il servizio non può assumere le caratteristiche di attività lucrativa o di carattere economico-speculativo, rientrando contemporaneamente nelle potestà pubbliche obbligatorie della Provincia di Teramo e nelle attività obbligatorie poste in capo ai responsabili degli impianti termici.

5. La Provincia di Teramo, direttamente o tramite l'Organismo esterno, ove incaricato,, svolge le attività e gli adempimenti previsti dalle normative nazionali e regionali vigenti in materia.

6. Le attività e gli adempimenti sono svolti sulla base di modelli di efficacia, efficienza e di una equa ripartizione dei contributi tra tutti i responsabili degli impianti termici.

7. I proventi derivanti dalle attività di certificazione ed ispezione degli impianti termici, al netto di tutti gli oneri di esercizio del servizio di gestione del catasto, certificazione, accertamento ed ispezione degli impianti termici, sono destinati:

- a) alla realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini ed in generale dei responsabili degli impianti termici, anche in collaborazione con le imprese distributrici di energia elettrica e gas, ai fini della promozione del servizio stesso;
- b) alle attività di assistenza all'utenza, ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti e del sistema edificio-impianti;
- c) alla realizzazione di diagnosi energetiche sugli edifici di proprietà pubblica;
- d) alla predisposizione, realizzazione e gestione di accordi con le parti sociali interessate alla materia;

- e) alle attività di aggiornamento ed info-formazione del circuito professionale e delle figure tecniche operanti nel settore della certificazione degli impianti termici;
- f) alle attività di supporto alla Provincia di Teramo per la progettazione, anche europea, di interventi e misure per il miglioramento dell'efficienza energetica e del sistema edificio-impianti;
- g) alle attività per la definizione di regole coerenti con i principi generali del Decreto Legislativo 192/2005 per eventuali sistemi di incentivazione locali;

sulla base di uno o più specifici programmi approvati dalla Provincia, la cui esecuzione può essere affidata all'Organismo esterno unitamente all'affidamento del servizio di gestione del catasto, certificazione, accertamento ed ispezione degli impianti termici.

8. Una quota sull'introito accertato nell'anno precedente dalle sanzioni previste nel presente Regolamento, è destinata ad alimentare un fondo di rotazione per la corresponsione di contributi a favore di responsabili degli impianti termici, che si trovano in particolari condizioni di svantaggio economico e sociale, per favorire le attività di riqualificazione energetica degli impianti termici di loro proprietà.

Art.2 – Definizioni e quadro normativo

1. Le definizioni relative all'applicazione del presente Regolamento sono quelle contenute nell'Allegato A).
2. Il quadro normativo vigente cui fa riferimento il presente Regolamento è quello di cui all'allegato B).

Art. 3 - Organismo esterno

1. La Provincia di Teramo può affidare ad un Organismo esterno, in possesso dei requisiti di legge, in tutto o in parte le attività e gli adempimenti previsti dalle normative in materia di accertamento ed ispezione degli impianti termici nonché le attività previste al comma 7 dell'art. 1 del presente Regolamento.
2. L'Organismo esterno, ove incaricato, opera nel rispetto della normativa di settore e la sua attività è improntata all'osservanza di norme e principi sottesi alla correttezza, equità e trasparenza della propria azione e di quella del Socio pubblico da cui promana.
3. L'Organismo esterno, ove incaricato, deve conformare la propria azione, nei confronti delle imprese di manutenzione, di installazione, di distribuzione di combustibile e dei responsabili degli impianti termici, alle previsioni del presente Regolamento e dalla normativa vigente.
4. L'Organismo esterno, ove incaricato, espleta le proprie attività in favore della Provincia di Teramo in esecuzione di specifici contratti e/o disciplinari sottoscritti dalle parti.
5. La Provincia di Teramo, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", designa l'Organismo esterno, ove incaricato, quale responsabile ed incaricato del trattamento dei dati, in modo che possa operare nel rispetto della normativa posta a tutela della privacy.

Art. 4 - Ambito di applicazione ed obblighi dei responsabili degli impianti termici

1. L'ambito di applicazione delle presenti norme regolamentari coincide con il territorio ove la Provincia di Teramo è riconosciuta quale Autorità competente.
2. I responsabili degli impianti termici devono adottare misure necessarie per contenere i consumi di energia, entro i limiti di rendimento previsti dalla normativa di settore.
3. I responsabili degli impianti termici sono tenuti a condurre gli impianti e a disporre tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, secondo le prescrizioni della normativa UNI e CEI, provvedendo affinché siano eseguite periodicamente le operazioni di controllo e di manutenzione a cura delle imprese abilitate secondo le prescrizioni della normativa vigente.
4. Sono soggetti alle previsioni del presente Regolamento gli impianti termici di qualunque potenza, con esclusione degli impianti inseriti in cicli di processo.

Art. 5 - Periodicità degli accertamenti e delle ispezioni

1. La Provincia di Teramo, eventualmente avvalendosi dell'Organismo esterno ed in ossequio alle normative in materia, effettua con cadenza almeno biennale gli accertamenti e le ispezioni degli impianti termici di potenza al focolare inferiore a 35kW.
2. Per gli impianti termici con potenza al focolare uguale o superiore a 35 kW, le attività di accertamento ed ispezione sono effettuate con cadenza annuale.

Art. 6 - Contributi a carico dei responsabili degli impianti termici

1. I responsabili degli impianti termici sono tenuti alla corresponsione, in favore della Provincia di Teramo o dell'Organismo esterno affidatario del servizio, dei contributi connessi all'effettuazione degli accertamenti e allo svolgimento delle ispezioni sugli impianti termici.
2. L'entità dei contributi posti a carico dei responsabili degli impianti termici, distinti in base alla potenza degli impianti e a seconda che gli stessi siano stati certificati o meno nel periodo precedente, è stabilita dalla Provincia di Teramo.
3. La Provincia di Teramo, preposta alla funzione pubblica sottesa al perseguimento delle finalità delle leggi in materia, è soggetto percettore dei contributi dovuti dai responsabili degli impianti termici. L'Organismo esterno, in virtù di specifiche clausole contrattuali, può essere individuato come soggetto percettore dei contributi dovuti dai responsabili degli impianti termici.
4. Non possono essere versate somme di denaro nelle mani degli Ispettori degli impianti termici all'atto delle ispezioni domiciliari o dei dipendenti dell'Organismo esterno all'atto del rilascio degli "Allegati con bollino".

Art. 7 - Norma di salvaguardia

1. Le attività di accertamento documentale e di ispezione domiciliare, effettuate dalla Provincia di Teramo eventualmente per il tramite dell'Organismo esterno, ove incaricato, muovono dagli obblighi posti in capo ai responsabili degli impianti termici che, in quanto tali, sono tenuti a mantenerli in esercizio ed a provvedere affinché siano eseguite le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione, nonché a consentire l'ispezione dell'impianto termico pianificato dall'Organismo esterno.
2. I controlli cui è deputata la Provincia di Teramo non costituiscono interventi di manutenzione degli impianti e non si sostituiscono né si accompagnano in alcun modo agli interventi tecnici che devono essere effettuati da imprese di manutenzione, scelte fiduciarmente dai responsabili degli impianti termici fra quelle abilitate ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.

TITOLO II – CERTIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI

Art. 8 - Facoltà di certificazione

1. La Provincia di Teramo, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, consente ai responsabili degli impianti termici la facoltà di certificare il proprio impianto verso pagamento del corrispondente contributo.
2. La Provincia di Teramo stabilisce, in ossequio alle normative nazionali e regionali vigenti, la tipologia di impianti termici per i quali è concessa la facoltà di certificazione ed il periodo di tempo entro il quale può essere effettuata la certificazione.
3. L'esercizio della facoltà di certificazione non esaurisce i compiti della Provincia di Teramo connessi alla funzione pubblica di cui è investita e comporta per l'Organismo esterno, ove incaricato, il dovere di effettuare ispezioni d'ufficio, anche a campione, volte al riscontro della veridicità delle dichiarazioni contenute negli "Allegati con bollino" trasmessi dalle imprese di manutenzione e

della rispondenza degli impianti alle norme di legge.

Art. 9 - Adempimenti delle imprese di manutenzione

1. Gli adempimenti connessi alla certificazione degli impianti termici sono posti in capo alle imprese di manutenzione, su richiesta dei responsabili degli impianti termici.
2. Per lo svolgimento degli adempimenti connessi alla certificazione degli impianti termici le imprese di manutenzione che operano nel territorio di competenza della Provincia di Teramo devono:
 - a) rispettare le normative vigenti in materia e quanto previsto nel presente Regolamento, per le parti di loro competenza;
 - b) accreditarsi presso la Provincia di Teramo ovvero presso l'Organismo esterno fornendo la documentazione richiesta;
 - c) seguire le istruzioni impartite dalla Provincia di Teramo, ovvero dall'Organismo esterno ove incaricato, ai fini del corretto svolgimento delle attività di certificazione.
3. Ai fini della certificazione degli impianti termici le imprese di manutenzione devono munirsi degli "Allegati con bollino", come definiti al successivo articolo 11 del presente Regolamento, ovvero dei numeri seriali dei bollini.
4. Per l'acquisto degli "Allegati con bollino" ovvero dei numeri seriali dei bollini, le imprese di manutenzione devono effettuare il versamento anticipato dell'importo dovuto alla Provincia di Teramo, con le modalità indicate dalla stessa. Il valore del contributo per la certificazione, anticipato dall'impresa di manutenzione, sarà rimborsato dal responsabile dell'impianto direttamente alla stessa, in aggiunta al pagamento del servizio di manutenzione e controllo.
5. L'impresa di manutenzione, in occasione dei controlli periodici, su richiesta del responsabile dell'impianto termico deve procedere alla compilazione di un "Allegato con bollino" in due copie, sottoscritte dal tecnico dell'impresa di manutenzione e dal responsabile dell'impianto termico, e a rilasciarne una copia al responsabile dell'impianto termico.
6. La copia di un "Allegato con bollino" che rimane nella disponibilità dell'impresa di manutenzione deve essere custodita dalla stessa ed esibita, su richiesta dell'Organismo esterno, ove incaricato, per le attività di accertamento o di riscontro documentale, da effettuarsi nel periodo di validità di un "Allegato con bollino" e per tutto il biennio successivo.
7. I dati presenti negli "Allegati con bollino", incluso il numero seriale del bollino sovrastampato, devono essere implementati dalle imprese di manutenzione, nelle apposite sezioni del software dedicato per la trasmissione in via telematica.
8. In sede di ispezione domiciliare su impianti certificati nel periodo precedente, i dati contenuti negli "Allegati con bollino", trasmessi alla Provincia ovvero all'Organismo esterno, ove incaricato, dalle imprese di manutenzione, costituiranno i parametri di riferimento ai fini del riscontro della veridicità delle dichiarazioni rese.
9. Le imprese accreditate per la certificazione degli impianti termici sono tenute a partecipare alle attività info-formative ed ai corsi organizzati dalla Provincia di Teramo e/o dall'Organismo esterno, ove incaricato.
10. La Provincia di Teramo e/o l'Organismo esterno, ove incaricato, organizzano attività informative e corsi di aggiornamento periodici o straordinari in relazione a mutate condizioni tecniche ed esigenze di formazione di nuovi operatori.
11. I corsi dovranno essere tenuti da personale avente idonea formazione ed esperienza professionale specifica di settore, oltre che comprovata esperienza.
12. Al termine dei corsi organizzati dalla Provincia di Teramo e/o dall'Organismo esterno, ove incaricato, potranno essere svolte verifiche di apprendimento secondo modalità che saranno di volta in volta comunicate. La reiterata mancata partecipazione ai corsi di uno o più operatori

comporta la decadenza dell'accreditamento della Ditta di appartenenza e la temporanea sospensione della fornitura degli Allegati conbollino.

13. All'atto dell'accreditamento la Ditta è tenuta a fornire l'elenco dei propri operatori. Tale elenco deve essere aggiornato tempestivamente in caso di mutazioni o integrazioni.

Art. 10 - Certificazione dell'impianto termico

1. La certificazione di un impianto termico consiste nella redazione in duplice copia, da parte dell'impresa di manutenzione, di un "Allegato con bollino" su modello cartaceo, rilasciato dalla Provincia ovvero dall'Organismo esterno, ove incaricato, in occasione delle operazioni di controllo di efficienza energetica e manutenzione, sottoscritto dal tecnico dell'impresa di manutenzione e dal responsabile dell'impianto termico.

2. Per la certificazione degli impianti di potenza inferiore a 35 kW è necessario un unico "Allegato con bollino".

3. Per la certificazione degli impianti di potenza maggiore o uguale a 35 kW è necessaria la compilazione di un numero di "Allegati con bollino" pari al numero di generatori costituenti l'impianto termico, con l'indicazione del generatore principale e di quelli secondari.

4. I dati presenti in un "Allegato con bollino", validi ai fini della certificazione, sono trasmessi dall'impresa di manutenzione, in via telematica con le modalità indicate, entro il mese solare successivo a quello in cui è stato effettuato il controllo, salve diverse indicazioni.

5. In caso di trasmissione oltre il termine indicato al precedente comma 4, l'impresa di manutenzione è soggetta all'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal presente Regolamento.

Art. 11 - Definizione degli "Allegati con bollino"

1. La Provincia di Teramo, ai fini della certificazione degli impianti termici, istituisce e riconosce un "Allegato con bollino", quale unico segno distintivo della volontà, da parte del responsabile dell'impianto termico, di certificare lo stesso.

2. Un "Allegato con bollino" consiste in un "Rapporto di controllo di efficienza energetica" cartaceo in formato doppia copia ricalcante, caratterizzato:

- a) dal numero seriale del bollino assegnato dalla Provincia ovvero dall'Organismo esterno ove incaricato, ed apposto materialmente dall'impresa di manutenzione;
- b) dal periodo di validità;
- c) dal logo della Provincia di Teramo ed eventualmente dell'Organismo esterno, ove incaricato;
- d) dall'indicazione del valore del contributo connesso alla certificazione dell'impianto.

3. In relazione al valore del contributo, stabilito dalla Provincia di Teramo per la certificazione dell'impianto termico ed alla periodicità della certificazione, sono prodotti uno o più modelli di "Allegato con bollino".

4. Gli "Allegati con bollino" devono essere prodotti in conformità con il modello Allegato II di cui al D.M. 10 Febbraio 2014 del Ministero dello Sviluppo Economico.

Art.12 - Rilascio degli "Allegati con bollino"

1. Gli "Allegati con bollino", ovvero i numeri seriali dei bollini, sono rilasciati dalla Provincia di Teramo ovvero dall'Organismo esterno, ove incaricato, alle imprese di manutenzione regolarmente accreditate e non è consentito il rilascio degli stessi ai responsabili degli impianti termici.

2. Il rilascio degli "Allegati con bollino", ovvero dei numeri seriali dei bollini, avviene con modalità automatizzata una volta che sia stato accertato l'effettivo versamento dell'importo dovuto.

3. In deroga a quanto previsto al comma 2, è ammessa l'emissione degli "Allegati con bollino", ovvero dei numeri seriali dei bollini, con modalità manuale solo nei casi in cui non possa essere assicurata la modalità automatizzata.

4. Gli "Allegati con bollino", ovvero i numeri seriali del bollino, sono associati univocamente all'impresa di manutenzione richiedente.
5. Gli "Allegati con bollino", ovvero i numeri seriali del bollino, rilasciati ad un'impresa di manutenzione non possono essere ceduti ad imprese terze.
6. È ammesso il rilascio per sostituzione di "Allegati con bollino" deteriorati o erroneamente compilati, senza oneri per l'impresa di manutenzione, a condizione che siano riconsegnate all'Organismo esterno, ove incaricato, ambedue le copie di cui è composto ciascun "Allegato con bollino", unitamente all'istanza di sostituzione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa di manutenzione, corredata da documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
7. È consentito, altresì, il rilascio per sostituzione di "Allegati con bollino" dichiarati smarriti dall'impresa di manutenzione, previa specifica autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa di manutenzione, corredata da documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
8. In caso di furto, ai fini della sostituzione degli "Allegati con bollino", farà fede copia della denuncia presentata agli Organi di Polizia Giudiziaria, corredata da documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso di altre modalità di rilascio e gestione del numero seriale del bollino valido per la certificazione.

Art.13 - Validità degli "Allegati con bollino"

1. Gli "Allegati con bollino" da utilizzare per la certificazione degli impianti hanno validità limitata al biennio di riferimento per gli impianti inferiori a 35 kW ed all'anno di riferimento per gli impianti di potenza uguale o superiore a 35 kW.
2. Il periodo di validità risulta dalla stampa sugli "Allegati con bollino".
3. Decorso il periodo di riferimento, gli "Allegati con bollino" perdono la loro validità e non sono più utilizzabili dalle imprese di manutenzione le quali possono chiedere la commutazione degli "Allegati con bollino" scaduti con il rilascio di nuovi "Allegati con bollino" per un valore corrispondente a quelli inutilizzati, con le modalità di cui all'art. 14 del presente Regolamento.
4. Nel caso di imprese che non hanno la possibilità di utilizzare nuovi "Allegati con bollino", per cessazione di attività o per altre ragioni documentate, le stesse possono chiedere il rimborso del corrispondente valore degli "Allegati con bollino" scaduti, con le modalità di cui all'articolo 15 del presente Regolamento.

Art.14 - Commutazione degli "Allegati con bollino" inutilizzati

1. Gli "Allegati con bollino", ovvero i numeri seriali dei bollini, divenuti privi di validità per il decorso del biennio o dell'anno di riferimento, possono essere commutati con quelli relativi al nuovo periodo di certificazione, per il valore corrispondente.
2. L'istanza di commutazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi del D.P.R.n.445/2000, deve essere indirizzata all'Organismo esterno, ove incaricato.
3. L'istanza di commutazione deve essere presentata, improrogabilmente, entro il termine del 28 febbraio dell'anno solare successivo a quello in cui gli "Allegati con bollino" ovvero i numeri seriali dei bollini, hanno perso la validità per mancato utilizzo. Ai fini della tempestività della richiesta farà fede la data del timbro postale di partenza ovvero, se presentata a mano, la data apposta dall'Ufficio protocollo dell'Organismo esterno, ove incaricato. In difetto di presentazione nei termini indicati, il rimborso non sarà effettuato e le somme rimangono introitate dalla Provincia di

Teramo ovvero dall'Organismo esterno, ove incaricato.

4 La commutazione si realizza, di norma, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

5 In deroga a quanto stabilito nei commi che precedono, è facoltà dell'Organismo esterno procedere al rimborso d'ufficio degli "Allegati con bollino", ovvero dei numeri seriali dei bollini, per i quali era stata richiesta la commutazione, nel caso in cui tale modalità risultasse più efficiente.

Art.15 - Rimborso degli "Allegati con bollino" inutilizzati

1. **L'istanza di rimborso degli "Allegati con bollino" inutilizzati**, ovvero dei numeri seriali di bollino,

2. sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, deve essere indirizzata all'Organismo esterno, ove incaricato. L'istanza di rimborso deve essere presentata, improrogabilmente, entro il termine del 28 febbraio dell'anno solare successivo a quello in cui gli "Allegati con bollino" hanno perso la validità per mancato utilizzo. Ai fini della tempestività della richiesta farà fede la data del timbro postale di partenza ovvero, se presentata a mano, la data apposta dall'Ufficio protocollo dell'Organismo esterno, ove incaricato. In difetto di presentazione nei termini indicati, il rimborso non sarà effettuato e le somme rimangono introitate dalla Provincia di Teramo ovvero dall'Organismo esterno, ove incaricato.

3. L'Organismo esterno, ove incaricato, all'esito delle dovute verifiche, comunicherà formalmente al Dirigente del Settore Finanziario della Provincia in ordine al rimborso, che sarà effettuato dalla Provincia di Teramo nel rispetto delle proprie procedure di contabilità.

4. Nel caso in cui spetti all'Organismo esterno procedere al rimborso si prescinde dalla comunicazione alla Provincia di cui al comma 3 ed il rimborso è effettuato nel rispetto delle procedure dell'Organismo esterno.

Art.16 - Certificazioni non valide

1. Non sarà considerato certificato un impianto termico quando ricorre anche uno solo dei seguenti casi relativamente alla certificazione trasmessa in via telematica:

- a) "Allegato con bollino" sprovvisto del numero di bollino;
- b) "Allegato con bollino" recante la data di effettuazione del controllo non conforme al periodo di validità dell'Allegato con bollino;
- c) "Allegato con bollino" recante un numero di bollino attribuito ad altra impresa di manutenzione;
- d) "Allegato con bollino" recante un numero di bollino già utilizzato per la certificazione di altro impianto termico;
- e) "Allegato con bollino" recante un numero di bollino di pura fantasia;
- f) "Allegato con bollino" non attivo ovvero disattivato dall'Organismo esterno, ove incaricato;
- g) "Allegato con bollino" recante un numero di bollino riferito ad un "Allegato con bollino" dichiarato deteriorato, smarrito o oggetto di furto;
- h) "Allegato con bollino" cartaceo non trasmesso telematicamente dall'impresa di manutenzione.

2. L'Organismo esterno, ove incaricato, prima di dichiarare non certificato l'impianto nei casi previsti al comma 1 del presente articolo, procede a richiedere i chiarimenti ed eventualmente la documentazione cartacea all'impresa di manutenzione che ha inoltrato telematicamente la certificazione, assegnando alla stessa il termine improrogabile di 15 gg per fornire gli elementi richiesti. L'Organismo esterno, ove incaricato, definisce la situazione e dichiara definitivamente valida o non valida la certificazione dell'impianto termico in questione entro trenta giorni dalla richiesta di chiarimenti.

3. Laddove il responsabile dell'impianto termico, a seguito di un avviso di ispezione o all'atto dell'ispezione domiciliare dell'impianto, dimostra di essere in possesso della copia di un "Allegato con bollino" valido e, in generale, qualora sia accertato che la mancata validità della certificazione dell'impianto termico è da imputare all'impresa di manutenzione, quest'ultima è tenuta al pagamento del contributo richiesto a fronte dell'ispezione pianificata. La contestazione del fatto sarà effettuata direttamente dall'Organismo esterno, ove incaricato, all'impresa di manutenzione, con contestuale richiesta del versamento del contributo. In caso di mancato pagamento del contributo richiesto nei termini stabiliti, l'Organismo esterno, ove incaricato, provvederà ad emettere apposito atto di diffida all'impresa di manutenzione, con contestuale sospensione dell'emissione di nuovi "Allegati con bollino" in favore dell'impresa di manutenzione.

TITOLO III - ISPEZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI

Art.17 - Principi generali

1. L'Organismo esterno, ove incaricato, a seguito delle attività di correlazione e pianificazione, attraverso comunicazione trasmessa con Raccomandata A/R o PEC ove disponibile, avverte il responsabile dell'impianto termico della data e della fascia oraria in cui sarà effettuata l'ispezione nonché delle modalità esecutive della stessa.
2. Le ispezioni domiciliari degli impianti termici sono eseguite da Ispettori qualificati che assumono anche la funzione di agenti accertatori, previo riconoscimento da parte della Provincia. Nell'esercizio delle attività ispettive gli agenti devono effettuare gli accessi muniti di tesserino di riconoscimento rilasciato dalla Provincia di Teramo.
3. Gli esiti dell'ispezione sono attestati nei "Rapporti di Prova", sottoscritti dall'Ispettore e dal responsabile dell'impianto termico, o da chi ha presenziato in sua vece purché maggiorenne, di cui viene rilasciata copia al termine delle operazioni.
4. Laddove il responsabile dell'impianto termico, o chi ha presenziato in sua vece, si rifiuti di firmare il "Rapporto di Prova", lo stesso sarà trasmesso con raccomandata A/R o PEC ove disponibile al responsabile dell'impianto termico.
5. Le ispezioni sono effettuate avuto riguardo alle risultanze della campagna di certificazione nel biennio precedente per gli impianti di potenza al focolare inferiore a 35 kW, ed all'annualità precedente per quelli di potenzialità uguale o maggiore a 35 kW.
6. Le attività ispettive svolte da parte dell'Organismo esterno, ove incaricato, devono riguardare, annualmente, almeno il 5% degli impianti attivi presenti sul territorio di competenza. Tendenzialmente il controllo sugli impianti non certificati nel periodo precedente deve rappresentare il maggior numero possibile andando anche oltre la percentuale del 5% sopra indicata.
7. Le attività ispettive per "diniego di accesso" come definito all'art. 20, comprese quelle ripetute, contribuiscono al raggiungimento della percentuale del 5%.
8. Nell'esecuzione delle attività ispettive presso i responsabili degli impianti termici l'Organismo esterno, ove incaricato, pone particolare attenzione ai casi che evidenziano situazioni di non conformità alle norme vigenti.
9. Le ispezioni non onerose su impianti certificati nel periodo precedente possono essere programmate a campione dando priorità agli impianti più vecchi o per i quali si abbia una maggiore indicazione di criticità. Il campione deve essere predisposto in modo da evitare distorsioni di mercato.
10. Costituiscono altresì riferimento per lo svolgimento delle attività ispettive le disposizioni di cui al disciplinare allegato al presente regolamento alla lettera C)

Art. 18 - Ispezioni domiciliari su impianti termici certificati

1. Le ispezioni domiciliari su impianti termici regolarmente certificati nel biennio se inferiori a 35 kW, ovvero nell'annualità precedente per tutti gli altri impianti, non comportano a carico dell'utente il pagamento di alcun contributo aggiuntivo a quello già versato in sede di certificazione.
2. Le ispezioni corrispondenti alle caratteristiche di cui al comma 1 sono da considerarsi a tutti gli effetti ispezioni gratuite e contribuiscono al raggiungimento della percentuale prevista al comma 6 dell'articolo 17.

Art. 19 - Ispezioni domiciliari su impianti termici non certificati

1. Le ispezioni domiciliari su impianti termici per i quali non è stata trasmessa la certificazione nel biennio precedente se inferiori a 35 kW, ovvero nell'annualità precedente per tutti gli altri impianti, o per i quali la certificazione non è valida per i motivi di cui all'art. 16, entrano a far parte del numero di verifiche da svolgere.
2. Il responsabile dell'impianto termico è tenuto a far effettuare l'ispezione domiciliare garantendo la sua presenza presso l'impianto o indicando chi presenza in sua vece purchè maggiorenne.
3. A fronte dell'ispezione dell'impianto termico, il responsabile dello stesso è tenuto al versamento in favore della Provincia di Teramo, entro trenta giorni dalla effettuazione della stessa, del corrispondente contributo secondo gli importi quantificati e le modalità indicate dalla Provincia di Teramo.

TITOLO IV - ISPEZIONI NON EFFETTUATE

Art. 20 - Definizione del "diniego di accesso" e relativi contributi

1. Per "diniego di accesso" si intende l'attività di ispezione su un impianto non certificato nel periodo di riferimento precedente, che non può essere effettuata per uno dei seguenti motivi:
 - a) quando il responsabile dell'impianto, o chi presenza in sua vece, nega esplicitamente all'Ispettore degli impianti termici il permesso per accedere all'impianto termico;
 - b) quando il responsabile dell'impianto termico risulta assente presso l'impianto, alla data e nella fascia oraria stabiliti nella comunicazione di avviso di ispezione trasmessa con raccomandata A/R o PEC ove disponibile, regolarmente recapitata. Per regolarmente recapitata si intende che la raccomandata A/R sia stata consegnata ovvero rifiutata dal destinatario o da persona convivente o da un terzo delegato al ritiro; in tutti gli altri casi, inclusa la compiuta giacenza, si attiva la procedura di collaborazione con il Comune, al fine di reperire le informazioni atte a favorire il regolare recapito di una successiva comunicazione.
2. A seguito del primo "diniego di accesso" è disposta una seconda pianificazione dell'attività di ispezione domiciliare. Il costo dell'ispezione sarà con la maggiorazione del 25% del contributo originariamente richiesto, secondo la potenza dell'impianto.
3. Qualora, a seguito del secondo avviso, si ripeta una situazione di "diniego di accesso", si determina la condizione di reiterato diniego di accesso. In tal caso sorge comunque l'obbligo, in capo al responsabile dell'impianto termico, del versamento del contributo originariamente richiesto, maggiorato nella misura del 100%.
4. Ai sensi di quanto previsto all'art. 16 comma 6 del D. Lgs. n. 164/2000 e all'art. 21 del presente Regolamento, nel caso di reiterato "diniego di accesso" la Provincia inoltra la richiesta per la sospensione della fornitura all'impresa di distribuzione di gas naturale. L'impresa di distribuzione è tenuta ad effettuare, entro 15 giorni dal termine indicato, la sospensione della fornitura. La mancata sospensione della fornitura, senza valido motivo, comporta, fatte salve le eventuali responsabilità civili e penali, l'applicazione della sanzione di cui al successivo art. 28.

5. Per interrompere la procedura di sospensione della fornitura, il responsabile dell'impianto termico è tenuto a trasmettere tempestivamente alla Provincia, o all'Organismo esterno ove incaricato, copia di un Rapporto di Controllo Tecnico conforme all'Allegato I di cui al D.M. 10 febbraio 2014 oltre alla copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo previsto al comma 3. In tal caso la Provincia, o l'Organismo esterno ove incaricato, provvede a richiedere all'impresa di distribuzione del gas naturale l'annullamento della richiesta.
6. Nel caso in cui il responsabile dell'impianto termico non si sia avvalso della procedura di cui al comma 5 e quindi si sia determinata la sospensione della fornitura, ai fini della sua riattivazione il responsabile dell'impianto termico è tenuto a trasmettere alla Provincia, o all'Organismo esterno ove incaricato, copia della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo previsto al comma 3 e, entro trenta giorni dalla avvenuta riattivazione della fornitura, copia di un Rapporto di Controllo Tecnico conforme all'Allegato I di cui al D.M. 10 febbraio 2014. La mancata trasmissione della copia di un Rapporto di Controllo Tecnico nei termini previsti comporta una nuova richiesta di sospensione della fornitura.
7. Tutti i costi relativi alla sospensione e riattivazione della fornitura di gas naturale, sostenuti dalle imprese di distribuzione, sono sempre posti a carico del responsabile dell'impianto.
8. Ai fini dell'attestazione del "diniego di accesso" fa fede il "Rapporto di Prova", redatto dall'Ispettore degli impianti termici.
9. Le attività di cui al presente articolo possono essere protrate sino a tutto il quindicesimo mese successivo al termine della campagna di riferimento.

Art. 21 - Sospensione della fornitura di combustibile

1. La Provincia di Teramo, a seguito del reiterato "diniego di accesso" di cui all'articolo 20 del presente Regolamento, fermo restando il diritto a pretendere il pagamento del contributo dovuto, al fine di scongiurare possibili pericoli per la pubblica incolumità, richiede alle imprese di distribuzione di gas naturale la sospensione della fornitura nei confronti del responsabile dell'impianto ai sensi dell'art. 16, comma 6 del D. Lgs. n. 164/2000.
2. Analoga richiesta è inoltrata, per le medesime finalità di cui al comma precedente, in caso di impianti per i quali, all'esito delle ispezioni, sia riscontrata la non conformità alle norme.
3. La richiesta di sospensione della fornitura di combustibile è comunicata dalla Provincia al Sindaco del Comune ove è ubicato l'impianto e al soggetto interessato.

TITOLO V – GESTIONE DEL CATASTO DEGLI IMPIANTI TERMICI

Art.22 - Catasto degli impianti termici

1. Alla Provincia di Teramo e, per essa, all'Organismo esterno, ove incaricato, sono demandate la costituzione e la gestione del catasto degli impianti termici del territorio di competenza.
2. Per tali finalità, le aziende fornitrici di combustibile sono tenute a fornire entro giorni 90 dalla richiesta e su supporto informatico in uno dei seguenti formati: csv, txt, xls, xlm, gli elenchi aggiornati di tutti gli utenti serviti, comprensivi dei dati di domiciliazione fiscale. La mancata trasmissione degli elenchi entro i termini e con le modalità di legge rende le imprese distributrici di combustibile passibili dell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al successivo art. 28.
3. I Comuni collaborano con la Provincia e con l'Organismo esterno, ove incaricato, nelle attività riguardanti la costituzione e l'aggiornamento del catasto degli impianti termici.
4. L'Organismo esterno, ove incaricato, per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, può richiedere informazioni dirette ai responsabili degli impianti termici, attraverso comunicazioni scritte, telefoniche o tramite posta elettronica.

Art.23 - Impianti termici di nuova installazione

1. Per gli impianti termici di nuova installazione così come per quelli sottoposti a ristrutturazione, la Ditta installatrice è tenuta a redigere la scheda identificativa dell'impianto.
2. Entro un mese dalla nuova installazione la Ditta installatrice deve inviare all'Organismo esterno, ove incaricato, copia della scheda identificativa dell'impianto, debitamente sottoscritta. L'inosservanza di tale previsione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al successivo art. 28.

Art.24 - Impianti termici non utilizzabili o dismessi

1. Il responsabile di un impianto termico al servizio di unità abitativa dichiarata inagibile, deve effettuare la comunicazione di non utilizzabilità dell'impianto, ai sensi del D.P.R. n°445/2000, all'Organismo esterno, ove incaricato, corredato da copia dell'ordinanza sindacale di inagibilità dell'immobile.
2. Il responsabile dell'impianto che intende dismettere lo stesso è tenuto a presentare a comunicazione di dismissione, ai sensi del D.P.R. n°445/2000, accompagnata da una relazione sottoscritta dal tecnico di una impresa abilitata con descrizione delle modalità di distacco. La comunicazione deve contenere esplicito l'impegno da parte del responsabile dell'impianto a segnalare la eventuale riattivazione.
3. La Provincia di Teramo, avvalendosi dell'Organismo esterno, ove incaricato, potrà effettuare sopralluoghi a campione al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato con le comunicazioni di non utilizzabilità o di dismissione da parte dei responsabili degli impianti termici.

Art. 25 - Comunicazioni ai responsabili degli impianti termici ed inviti di messa a norma

1. Conformemente a quanto indicato all'art. 17 comma 3, del presente Regolamento, all'atto dell'ispezione l'Ispettore provvederà a rilasciare, al responsabile dell'impianto termico o a chi presenza all'ispezione, il Rapporto di Prova recante l'esito dell'ispezione e le eventuali anomalie rilevate.
2. Nei soli casi di impianti con anomalie il Rapporto di Prova recherà un invito alla messa a norma dove sono indicati i termini e le modalità per l'eliminazione delle anomalie rilevate.
3. Il responsabile dell'impianto termico provvede all'eliminazione delle anomalie rilevate ed invia all'Organismo esterno, ove incaricato, una autocertificazione circa l'assolvimento delle prescrizioni ricevute, allegando i documenti obbligatori richiesti dalle norme vigenti per lo specifico caso.
4. Il mancato assolvimento delle prescrizioni ricevute comporta, tra l'altro, l'applicazione della una sanzione amministrativa di cui all'art. 28.

TITOLO VI – SANZIONI

Art. 26 - Sanzioni a carico delle imprese di manutenzione

1. L'impresa di manutenzione ha l'obbligo di:
 - a) eseguire le attività di controllo e manutenzione a regola d'arte;
 - b) redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo di efficienza energetica;
 - c) rilasciare copia del rapporto di controllo di efficienza energetica al responsabile dell'impianto.
2. L'omissione di detti adempimenti è punita con una sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 22, comma 11 del Regolamento regionale recante la definizione delle disposizioni regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici, non inferiore ad € 200,00 e non superiore ad € 1.200,00 e con la comunicazione della sanzione amministrativa alla competente CCIAA per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

Art. 27 - Sanzioni a carico dei responsabili degli impianti termici

1. Ai sensi delle normative vigenti il responsabile dell'impianto termico che non ottempera all'obbligo di provvedere in ordine all'esecuzione di manutenzione e controllo è soggetto ad una sanzione amministrativa, ai sensi dell'art. 22, comma 10 del Regolamento regionale recante la definizione delle disposizioni regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici, non inferiore ad € 100,00 e non superiore ad € 600,00.

Art. 28 - Sanzioni per violazioni del Regolamento

1. Alle imprese di manutenzione che per l'invio delle certificazioni non rispettano i termini e le modalità previste nel presente Regolamento, si applica una sanzione amministrativa pari ad € 100,00 (Cento/00) per ogni mese di ritardo nella trasmissione cumulativa dei dati di ciascun mese, come previsto all'art. 22, comma 8, del Regolamento regionale recante la definizione delle disposizioni regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici.
2. Alle Ditte tenute all'invio all'Organismo esterno, ove incaricato, della "Scheda identificativa" che non ottemperano entro il termine di cui all'art. 23), comma 2 del presente Regolamento, si applica una sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 600,00 secondo quanto previsto all'art. 22, comma 3 del Regolamento regionale recante la definizione delle disposizioni regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici.
3. Alle aziende fornitrici di combustibile per la mancata trasmissione degli elenchi di cui all'art.22 del presente Regolamento, ovvero per la trasmissione parziale e difforme degli stessi, si applica la sanzione pecuniaria da € 5.000,00 ad € 15.000,00 come previsto all'art. 22, comma 9 del Regolamento regionale recante la definizione delle disposizioni regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici.
4. Alle imprese di distribuzione che non ottemperano, senza valido motivo, alla richiesta di sospensione della fornitura di gas naturale l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 25,00 (Venticinque/00) ad € 500,00 (Cinquecento/00) per ogni singola richiesta non evasa.
5. Per ogni altra violazione del presente Regolamento, all'infuori dei casi sopra previsti, si applica una sanzione amministrativa da € 25,00 (Venticinque/00) ad € 500,00 (Cinquecento/00).
6. 6. Ferme restando le sanzioni penali previste dalle norme vigenti, l'Organismo esterno, ove incaricato, è tenuto a sospendere l'emissione di "Allegati con Bollino" a favore di imprese di manutenzione per le quali si accerti che abbiano utilizzato, ai fini della certificazione, "Allegati con bollino" duplicati o contraffatti.

Art. 29 - Modalità di irrogazione delle sanzioni

1. Per le sanzioni di cui al presente Regolamento, si applicano i principi e le procedure della legge 24 novembre 1981 n. 689, come modificata con D. Lgs. n.150/2011.
2. L'Organismo esterno, ove incaricato, anche tramite gli ispettori di cui al precedente art. 17 comma 2, valuta la sussistenza delle condizioni per la irrogazione della sanzione di cui agli articoli precedenti e, nel caso, procede alla redazione di un verbale di accertamento/contestazione, sottoscritto e consegnato e/o notificato agli interessati, contenente tutte le informazioni circostanziali relative allo stesso.
3. Il verbale di accertamento/contestazione riporta:
 - a) l'indicazione della data, ora e luogo di accertamento della violazione;
 - b) le generalità e la qualifica del verbalizzante e la sua sottoscrizione;
 - c) la generalità del soggetto nei confronti del quale è stata accertata la violazione;

- d) la descrizione sintetica della violazione contestata;
- e) la indicazione del dispositivo normativo che si presume violato;
- f) l'indicazione delle modalità con cui il trasgressore può inoltrare eventuali scritti e documenti difensivi per gli effetti dell'articolo 18 della legge n. 689 del 1981;
- g) la menzione della facoltà di pagamento in misura ridotta, ovvero di una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione di cui agli articoli 26 e 27 o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione stessa, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della violazione, con indicazione del relativo importo e delle modalità di pagamento e di successiva comunicazione all'Organismo esterno, ove incaricato;
- h) le eventuali dichiarazioni del trasgressore.

4 L'Organismo esterno, ove incaricato, procede alla verifica che il soggetto sanzionato abbia proceduto, nei tempi di legge, al pagamento in misura ridotta: in tal caso, il procedimento si arresta. In caso contrario, l'Organismo esterno, ove incaricato, trasmette al competente Settore della Provincia il verbale di accertamento di violazione amministrativa, unitamente alla prova dell'avvenuta notifica al trasgressore, gli scritti difensivi eventualmente

5 presentati. La Provincia sulla base delle risultanze degli atti e previa audizione, ove richiesta, provvede con ordinanza - ingiunzione motivata quantificando l'importo della sanzione e ingiungendone il pagamento o, in alternativa, disponendo l'archiviazione degli atti.

6 Contro l'ordinanza - ingiunzione è possibile fare ricorso all'autorità giudiziaria.

TITOLO VII - CONTENZIOSO

Art. 30 - Tutela giudiziaria

1. La Provincia di Teramo, titolare della funzione pubblica sottesa alle attività di accertamento e ispezione degli impianti termici assume la gestione di eventuali contenziosi relativi alla contestazione circa la loro debenza.

2. Per tali casi l'Organismo esterno, ove incaricato, deve fornire la documentazione in suo possesso nonché tutte le informazioni, chiarimenti o pareri, a supporto della posizione dell'Ente.

Art. 31 – Autotutela

1. Qualora sia accertato che l'impianto termico per il quale è stata inoltrata richiesta di versamento del contributo relativo all'ispezione domiciliare, risulti certificato nel biennio precedente, ovvero per impianti di potenza al focolare uguale o superiore a 35 kW nell'annualità precedente alla visita ispettiva, la richiesta di pagamento del contributo può essere annullata con la procedura di cui al comma successivo.

2. L'istruttoria relativa alle istanze di annullamento in autotutela, presentate dai responsabili degli impianti termici all'Organismo esterno, ove incaricato, o accertate d'ufficio dall'Organismo esterno, ove incaricato, è svolta direttamente dallo stesso, in quanto depositario della documentazione relativa alle attività di accertamento e ispezione. L'esito favorevole all'annullamento della richiesta di pagamento del contributo compiuta dall'Organismo esterno, ove incaricato, è comunicato al responsabile dell'impianto termico senza ulteriori formalità.

3. Qualora sia accertato che l'impianto termico per il quale il responsabile ha provveduto al pagamento del contributo previsto per l'ispezione domiciliare e lo stesso non era dovuto, si procede al rimborso della somma non dovuta con la procedura di cui al comma successivo.

4. L'istruttoria relativa alle istanze di rimborso per somme non dovute presentate dai responsabili

degli impianti termici all'Organismo esterno, ove incaricato, o accertate d'ufficio dall'Organismo esterno è svolta direttamente dallo stesso, in quanto depositario della documentazione relativa all'accertamento ed ispezione. L'Organismo esterno, ove incaricato, disporrà il rimborso del contributo non dovuto nel rispetto delle proprie procedure di contabilità.

TITOLO VIII – ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

Art. 32 – Consulta per gli impianti termici

1. La Provincia di Teramo istituisce la Consulta Provinciale per gli impianti termici, quale organismo di partecipazione, condivisione e confronto tra le parti sociali interessate.
2. La Consulta Provinciale è costituita da:
 - a) due rappresentanti della Provincia di Teramo, dei quali uno con funzioni di Presidente;
 - b) due rappresentanti dell'Organismo esterno, ove incaricato,, ove lo stesso risulti incaricato dello svolgimento del servizio;
 - c) un rappresentante per ciascuna delle Associazioni di categoria dei manutentori, firmatarie della Convenzione di cui all'articolo 33 del presente Regolamento;
 - d) un rappresentante per ciascuna delle Associazioni di tutela e difesa dei consumatori, firmatarie della Convenzione di cui all'articolo 33 del presente Regolamento;
3. La Consulta è convocata almeno una volta l'anno, dal Presidente, di iniziativa propria o per richiesta di almeno due componenti.
4. La Consulta ha il compito di individuare procedure che consentano il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa in fatto di contenimento di consumi di energia, di tutela dell'ambiente e di raggiungimento della sicurezza degli impianti termici, contenendo gli oneri a carico degli utenti. Obiettivi specifici sono:
 - a) il monitoraggio del servizio reso alla popolazione;
 - b) la salvaguardia dei necessari livelli e standard di fornitura e fruizione del servizio;
 - c) la semplificazione delle procedure poste a carico dei responsabili degli impianti termici.
5. Le indicazioni emerse dalla Consulta, recepite dalla Provincia di Teramo, costituiscono la base per la redazione di protocolli d'intesa, convenzioni, accordi tra le parti partecipanti.
6. Non sono previsti compensi di alcun tipo ai partecipanti alla Consulta.

Art. 33 – Convenzione per gli impianti termici

1. La Provincia di Teramo promuove iniziative idonee a contenere gli oneri, che per legge sono previsti a carico dei responsabili degli impianti, affinché in modo particolare nei casi di certificazione dell'impianto termico, essi siano messi nella condizione di osservare gli adempimenti posti a loro carico, sostenendo costi complessivi in linea con quelli normalmente sostenuti per un corretto esercizio ed un'adeguata manutenzione degli impianti termici.
2. Al fine di perseguire l'obiettivo di cui al comma precedente la Provincia di Teramo, predispone una "Convenzione per gli impianti termici" in cui si definiscono modalità e costi del servizio che le Ditte di manutenzione firmatarie si impegnano ad osservare, assicurando interventi di qualità tali da garantire il rispetto delle prescrizioni di legge.
3. La Provincia di Teramo renderà pubblico l'elenco delle Ditte di manutenzione aderenti all'iniziativa, delle Associazioni di categoria dei manutentori e delle Associazioni di tutela e difesa dei consumatori firmatarie dell'accordo, mantenendo aggiornato costantemente l'elenco stesso.
4. Alle Ditte di manutenzione aderenti alla "Convenzione per gli impianti termici" può essere attribuito, da parte della Provincia di Teramo, un logo identificativo della loro adesione all'iniziativa di contenimento degli oneri, valido per tutto il periodo di riferimento della Convenzione.

5. La Provincia di Teramo può revocare l'uso del logo identificativo e procedere alla cancellazione dall'elenco la Ditta di manutenzione che non rispetti i contenuti della Convenzione sottoscritta.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 - Riscossione dei contributi

1. La riscossione dei contributi, relativi alla cessione degli "Allegati con bollino", spetta esclusivamente alla Provincia di Teramo.
2. La riscossione dei contributi, dovuti dai responsabili degli impianti termici non certificati e sottoposti ad attività ispettiva domiciliare, spetta esclusivamente alla Provincia di Teramo.
3. Il responsabile dell'impianto termico sottoposto ad ispezione domiciliare è tenuto al versamento del contributo richiesto entro il termine indicato nell'avviso di ispezione e/o nel bollettino.
4. Decorso inutilmente il termine di cui al precedente comma 3, sarà inoltrato un sollecito di pagamento, a cura dell'Organismo esterno, ove incaricato,, ponendo a carico del responsabile dell'impianto termico un aggravio di costo pari ad euro 10,00 (Dieci/00), oltre al contributo richiesto, ed indicando un nuovo termine per il versamento di quanto dovuto.
5. In mancanza di versamento da parte del responsabile dell'impianto termico, a seguito del sollecito, la riscossione sarà effettuata dalla Provincia di Teramo coattivamente, mediante le procedure consentite dalle leggi in materia e dal Regolamento provinciale vigente in materia di riscossioni.

Art. 35 - Abrogazioni e norma di rinvio

1. Sono abrogati i precedenti regolamenti provinciali afferenti gli accertamenti e le ispezioni degli impianti termici.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

DEFINIZIONI (art. 2, L.R. n. 17/2007)

- a) impianto termico: è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi sono tuttavia assimilati agli impianti termici e sono quindi soggetti agli obblighi della presente legge, quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW;
- b) potenza termica del focolare di un generatore di calore: è il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unità di misura utilizzata è il kW;
- c) esercizio e manutenzione di un impianto termico è il complesso di operazioni, che comporta l'assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti includente: conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria e controllo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale;
- d) conduzione: è il complesso delle operazioni effettuate dal responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto, attraverso comando manuale automatico o telematico per la messa in funzione, il governo della combustione, il controllo e la sorveglianza delle apparecchiature componenti l'impianto, al fine di utilizzare il calore prodotto convogliandolo ove previsto nelle quantità e qualità necessarie a garantire le condizioni di comfort;
- e) manutenzione ordinaria dell'impianto termico: sono le operazioni previste nei libretti di uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente. Al termine delle operazioni di manutenzione dell'impianto, il tecnico deve rilasciare un rapporto di controllo di efficienza energetica, conforme all'Allegato F per impianti di potenza uguale o superiore a 35 kW o all'Allegato G per impianti di potenza inferiore a 35 kW;
- f) manutenzione straordinaria dell'impianto termico: sono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico;
- g) accertamento: è l'insieme delle attività di controllo pubblico svolte dalle autorità competenti diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;
- h) Ispezioni sugli impianti: sono gli interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti dalle Autorità competenti, mirati a verificare che gli impianti siano eserciti e mantenuti nel rispetto delle norme vigenti;
- i) autorità competenti: sono i Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti e le Province per la restante parte del territorio;

l) occupante: è chiunque che, pur non essendone proprietario, abbia la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti tecnici. Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali la figura dell'occupante, a qualsiasi titolo, dell'unità immobiliare stessa subentra, per la durata dell'occupazione, alla figura del proprietario, nell'onere di adempiere agli obblighi previsti dal presente regolamento e nelle connesse responsabilità limitatamente all'esercizio, alla manutenzione dell'impianto termico. La definizione di occupante coincide con quella di utente dell'impianto termico;

m) proprietario dell'impianto termico: è il soggetto che, in tutto o in parte, è proprietario dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dalla legislazione vigente sono da intendersi riferiti agli amministratori;

n) impianto certificato: è l'impianto per il quale è trasmesso all'Autorità competente, secondo le modalità dalla stessa stabilite, il rapporto di controllo di efficienza energetica conforme all'Allegato F di cui al D.Lgs. 192/2005 così come modificato dal D.Lgs. 311/2006 (Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. 192/2005, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia) per impianti di potenza al focolare uguale o superiore a 35 kW o all'Allegato G di cui al D.Lgs. 192/2005 così come modificato dal D.Lgs. 311/2006 per impianti di potenza al focolare inferiore a 35 kW, unitamente al versamento della corrispondente tariffa stabilita dall'Autorità competente;

o) controllo dell'impianto: sono le operazioni svolte da tecnici facenti parte di imprese abilitate finalizzate alla verifica del grado di funzionalità ed efficienza di un apparecchio o di un impianto sia ai fini dell'attuazione di procedimenti di manutenzione, riparazione, ecc, che per sincerarsi dei risultati conseguiti con le operazioni in questione;

p) controllo di efficienza energetica dell'impianto: sono le operazioni svolte da tecnici facenti parte di imprese abilitate effettuate anche mediante apposite apparecchiature di misura, finalizzate alla determinazione del rendimento di combustione del generatore di calore nonché al controllo degli elementi di cui all'Allegato F al D.Lgs. 192/2005 così come modificato dal D.Lgs. 311/2006 per impianti di potenza uguale o superiore a 35 kW e all'Allegato G al D.Lgs. 192/2005 così come modificato dal D.Lgs. 311/2006 per impianti di potenza inferiore a 35 kW. Gli esiti del controllo di efficienza energetica devono essere riportati dal tecnico sul libretto di impianto o di centrale;

q) organismo esterno: è un organismo esterno all'Autorità competente cui la stessa può affidare in tutto o in parte i compiti ad essa assegnati dalla presente legge. L'organismo esterno, nelle more della definizione dei requisiti professionali di cui all'art. 4, comma 1), lett. c) del D.Lgs. 192/2005, devono rispettare i requisiti minimi di cui all'Allegato I al D.P.R. 412/1993 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10).

r) responsabile dell'impianto termico: è il "proprietario" come definito alla lettera m) del presente allegato, ovvero "l'occupante" come definito alla lettera l) del presente allegato, ovvero l'Amministratore del condominio nel caso di centrale termica condominiale, ovvero il Legale Rappresentante dell'Ente nel caso di impianti al servizio di immobili di proprietà pubblica, ovvero l'Amministratore Delegato o l'Amministratore Unico nel caso di impianti al servizio di immobili di proprietà privata, ovvero una figura terza individuata da un soggetto responsabile, ai sensi delle normative vigenti, che pertanto è definita "terzo responsabile", ovvero ogni altra definizione associata alla responsabilità diretta di un impianto termico presente nelle normative vigenti.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI VIGENTI

- Legge 9 gennaio 1991, n. 10: Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;
- Legge 3 agosto 2013, n. 90: Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale.
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: Norme in materia ambientale.;
- D.Lgs 19 agosto 2005, n. 192: Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;
- D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115: Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE.;
- D.Lgs 4 luglio 2014, n. 102 Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;
- D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412: Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10.
- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74: Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192);
- D.M. Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37: Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;
- D.M. 10 febbraio 2014 (Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 07 marzo 2014;
- Legge Regione Abruzzo 25 giugno 2007, n. 17 "Disposizioni in materia di esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici";
- Legge Regione Abruzzo 4 luglio 2015 n. 18 "Disposizioni regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti".
- Direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- D. L.gs 10 giugno 2020, n. 48 Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.
- Regolamento Regionale n. 5/2020 recante la definizione delle disposizioni regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici a norma dell'articolo 2, comma 1, della Legge Regionale 4 luglio 2015, n. 18 (BURA 5 agosto 2020)